

Il presente atto è stato registrato a Catania il 01/03/2024
al n. 7934/1T.

N.53376 DI REPERTORIO

N.13418 DI RACCOLTA

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di
febbraio, alle ore 10,00

23 febbraio 2024

In Catania, nel mio studio sito in Piazza Trento n. 2.

Avanti a me, Dott.ssa Portale Carmela, notaio in Catania, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone

E' PRESENTE

- SERRAO MARCO FRANCESCO, nato a Catania l'11 novembre 1981, residente a Pedara (CT) in Via Padre Pio n. 19/C, cod. fisc.: SRR MCF 81S11 C351C, nella qualità di presidente del consiglio direttivo della fondazione **"FONDAZIONE TOTO' MORGANA ON-LUS - Solidarietà uro/andrologica per il popolo, con il popolo"**, con sede a Cosenza in Via G. De Rada n. 58/B, ove domicilia per la carica, cod. fisc.: 03493130789, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza al n. 404, legittimato in forza di legge e statuto.

Io notaio sono certa dell'identità personale del comparente, il quale mi chiede di assistere al Consiglio Direttivo di

detta fondazione, riunito in questo luogo, data e ora, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione del bilancio al 31/12/2023;
- modifica della sede sociale;
- adeguamento statutario al D.LGS. n. 117/2017 e s.m.i.;
- varie ed evenutali.

Io notaio presto adesione alla richiesta e attesto quanto segue.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ai sensi del vigente statuto sociale, fa constare che:

sono presenti i consiglieri:

- sè medesimo;
- MORGANA RITA MARIA ANNA, nata a Mazzarino (CL) il 25 dicembre 1953.

Esso presidente accerta l'identità e verifica la legittimazione degli intervenuti e dichiara validamente costituita l'adunanza.

Il presidente avvia la fase di discussione e propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

In relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno propone di spostare la sede sociale da Cosenza, Via G. De Rada n. 58/B a Tremestieri Etneo (CT), Via Monti Iblei n. 8/C.

Il presidente passa al terzo punto all'ordine del giorno e propone l'adeguamento del vigente statuto sociale alla disci-

plina dettata dal D.lgs n. 117/2017 e s.m.i. mediante la modifica delle seguenti disposizioni statutarie:

- articolo 1, denominazione sociale: in ■ *Fondazione TOTO' MORGANA - solidarietà uro/andrologica per il popolo, con il popolo E.T.S.*".

- articolo 3, scopi: al primo comma si aggiunge *"e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo"*;

- articolo 4, Attività strumentali, accessorie e connesse: al primo comma si aggiunge *"La fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale"*; si aggiunge un terzo comma avente il seguente tenore letterale *"La fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.*

La fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi

di natura corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico".

- articolo 5, durata e scioglimento, si aggiunge: il terzo comma, "In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non socie, determinandone gli eventuali compensi"; il quarto comma, "Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017".

- articolo 7, entrate: al vigente primo comma si sostituisce la locuzione "proventi reddituali" con la parola "rendite"; si aggiunge: il secondo comma, "Il fondo patrimoniale della fondazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della fondazione;

b. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio."; il terzo comma, "Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari delle associate;

b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi inter-

nazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della fondazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;

g. dai rimborsi delle spese e contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;

h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali."

- articolo 10, gratuità delle cariche, si aggiunge: secondo comma, "Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello

svolgimento della funzione."

- si aggiunge il seguente articolo:

"ART. 16 - Rendiconto Annuale

1. Il bilancio della fondazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 (duecentoventimila) euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore."

- si aggiunge il seguente articolo:

"ART. 17 IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, la fondazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubbli-

ca di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione."

- si modifica l'attuale "articolo 16, disposizioni finali", in: "art. 18, disposizioni finali, Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di ETS di cui al D. Lgs. 117/2017 e in quanto compatibili alle norme contenute nel Libro 1 del C.C. ed alle altre norme specifiche sulla materia".

- il presidente fa presente che l'adozione delle modifiche che precedono sono subordinate alla iscrizione della fondazione nel RUNTS;

- il presidente ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore attesta che il patrimonio minimo è pari a euro 57.185,00 quindi superiore al minimo prescritto dalla legge per l'iscrizione, come risulta dalla proposta di bilancio citata sopra;

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare, il quale, all'unanimità, con manifestazione orale del voto

DELIBERA

1. di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, che si allega sotto la lettera "A" e, per l'effetto, prende atto che il patrimonio netto dell'ente è pari a euro 57.185,00 (cinquantasettemilacentottantacinque virgola zero zero);
2. di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro e, pertanto, di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione *■Fondazione TOTO' MORGANA - solidarietà uro/andrologica per il popolo, con il popolo E.T.S.■*;
3. di adottare ■ sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera ■B■, il quale viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;
4. di approvare che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale al verificarsi della condizione sopra riportata e che sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto e la disciplina attualmente in vigore;
5. di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel RUNTS nei termini di legge, intervenendo ove opportuno in atti anche notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge;
6. di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne de-

libere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 10,40

I componenti conferiscono il proprio consenso ai sensi dell'art. 11, l. N. 675/1996 con riferimento al D.L. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali).

Richiesta ricevo quest'atto, dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia e in parte da me manoscritto su nove pagine fin qui di tre fogli, letto, unitamente a quanto allegato, al componente, che l'approva e si sottoscrive alle ore 10,40

F.to) Marco Francesco Serrao, Carmela Portale notaio

STATUTO

Art.1 - Costituzione

E' costituita una fondazione non lucrativa di utilità sociale denominata **■Fondazione TOTO' MORGANA - solidarietà uro/andrologica per il popolo, con il popolo E.T.S.■**.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dal Codice Civile.

La Fondazione non può distribuire utili.

ART.2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Tremestieri Etneo (CT) via Monti Iblei n. 8.

Potranno istituirsi delegazioni, uffici, sedi secondarie e sedi operative in sedi diverse ed anche in altre località entro tutto il territorio nazionale, previa delibera di assenso del Consiglio Direttivo.

ART.3 - Scopi

La Fondazione è apolitica e non ha finalità di lucro e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

Essa si propone di promuovere la solidarietà e la prevenzione uro/andrologica.

L'Urologia è quella scienza medica che si occupa dello studio e della cura delle patologie urogenitali maschili e femminili, delle malformazioni e delle disfunzioni dell'apparato urinario maschile e femminile, dell'apparato genitale maschile e del retroperitoneo.

La Fondazione può organizzare incontri di studio e convegni, promuovere indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e produrre documentazioni relativi ai suoi campi di interesse; promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione ed il progresso dell'Urologia; svolgere attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel settore dell'Urologia, anche a favore di terzi. Può promuovere l'aggiornamento continuo in sanità del medico e degli altri professionisti della sanità che operano nel campo dell'urologia e dell'andrologia nonché in campi affini.

Ha inoltre lo scopo di rappresentare e promuovere la specialità urologica nei confronti delle Istituzioni e comunque di terzi; può curare i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche Nazionali e Internazionali, con i Ministeri, le Regioni, gli Organi Professionali, i gruppi cooperativi di ricerca di base e clinica e le Istituzioni in genere.

La Fondazione, nel perseguimento degli scopi statutari, si impegna ad intrattenere corrette relazioni con i terzi, i fornitori, le ditte sponsorizzatrici, le istituzioni evitando

qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse. Il tutto nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà e concorrenza, nonché delle norme statutarie ed etiche, implementando, altresì, modelli organizzativi e gestionali atti a supportare l'applicazione di detti principi nelle prassi operative.

La Fondazione promuove lo sviluppo di ogni iniziativa tesa all'acquisizione di fondi per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Al fine di quanto sopra la Fondazione può mettere a disposizione locali, attrezzature, tecnologie ed altre strumentazioni e arredi, a titolo gratuito ovvero al mero costo di utilizzo ai medici che intendano svolgere attività conformi o affini a quelle statutarie. Le attività svolte dai medici a favore del raggiungimento dello scopo solidaristico della Fondazione devono essere a titolo gratuito, salvo rimborsi spese previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Al fine di quanto sopra, inoltre, la Fondazione può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, strumentali ed accessorie, funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo della Fondazione.

ART. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

La fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale o esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- f) istituire premi e borse di studio;

- g) sviluppare e commercializzare *software* ed altri prodotti;
- h) organizzare eventi;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

La fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - Durata e scioglimento

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

La Fondazione potrà essere sciolta su delibera del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento o, comunque, cessazione della Fondazione, il Presidente nomina un liquidatore, il patrimonio sarà devoluto a favore di altri enti o organismi che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non socie, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale di Euro 42.950,00 (quarantadue milanovecentocinquanta virgola zero zero), a sua volta costituito dalla somma iniziale di Euro 2.950,00 (due milanovecentocinquanta virgola zero zero) e da un patrimonio librario costituito da 10 (dieci) volumi di valore storico, per un valore di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero);
- dai beni mobili ed immobili ricevuti per eredità, legato o donazioni, ivi comprese le partecipazioni in società esercen-

ti attività d'impresa nonché dai frutti naturali e civili derivati dai beni ricevuti a tale titolo;

- da lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali, anche ai sensi e per gli effetti della legge 2 agosto 1982 n. 512 e sue successive varianti e modifiche;

- dalle elargizioni o contributi conferiti o versati da Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche semprechè i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'art.3;

- dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altri enti o organismi che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 7 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate: - proventi reddituali (da modificare in rendite) derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente; - ogni eventuale contributo ed elargizione del fondatore o di terzi; - proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3.

Il patrimonio della fondazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della fondazione;

b. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche della fondazione sono costituite da:

a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari delle associate;

b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della fondazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;

g. dai rimborsi delle spese e contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art.

6 del CTS, svolte secondo le modalità , i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;

h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 8 - Destinazione mezzi finanziari

Tutti i beni e le entrate pervenute alla Fondazione possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei fini della Fondazione stessa con espresso divieto di ogni distribuzione di utili. Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio della Fondazione, che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale e immateriale, salvo il disposto dell'art. 7. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- l'Organo di controllo interno.

ART. 10 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. Le spese relative all'attività di carica saranno rimborsate, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.11- Il Presidente

La nomina del Presidente e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo spetta al Socio Fondatore.

Il Presidente, nonché i Consiglieri cui siano stati delegati poteri da parte del Consiglio e nei limiti dei poteri stessi, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Fondatore può riservare a sé stesso la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di sua rinuncia nomina altro Presidente. Il Fondatore riserva la nomina a vita di un membro del consiglio direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- adotta provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Di conseguenza, egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione. In caso di impedimento del Presidente o di assenza temporanea dello stesso, ne svolge le funzioni il Tesoriere. In caso di dimissioni o di impossibilità di qualsivoglia natura ad espletare il mandato, si dovrà provvedere alla sua sostituzione.

ART.12 - Il Tesoriere

Il Socio fondatore nomina il Tesoriere al quale spettano i compiti della gestione finanziaria della Fondazione provvedendo ad: a) introitare tutte le somme derivanti alla Fondazione in ragione della sua attività; b) eseguire i pagamenti su mandato del Presidente; d) proporre la bozza di bilancio e della relazione finanziaria annuale sull'attività, unitamente al Consiglio Direttivo; c) tenere l'inventario aggiornato del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Fondazione. L'incarico dura 5 (cinque) anni, ed è rinnovabile.

Il Tesoriere svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

Il Fondatore nomina tutti i membri.

I membri durano in carica per 5 (cinque) anni e sono rinominabili.

In caso di dimissioni o di impossibilità di qualsivoglia natura ad espletare il mandato, si dovrà provvedere alla loro sostituzione.

I Consiglieri così nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino a scadenza del Consiglio.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza inviare formale giustificazione, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere quali dimissioni, revoca per incompatibilità o ineleggibilità, permanente impedimento o decesso, si dovrà provvedere, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della Fondazione, alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà/ resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Il Sostituto viene comunque nominato dal Fondatore.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò co-

stituisca limitazione, spettano ad esso:

- la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- la formazione e la approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore uro/andrologico;
- le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni di ipoteche;
- le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- le modifiche statutarie.

ART. 14 - Fondo di dotazione

I fondatori quotizzano in complessivi Euro 2.950,00 (duemila-novecentocinquanta virgola zero zero) l'importo in contanti costituente una parte del Fondo di dotazione della Fondazione. A questa somma si aggiunge il valore della dotazione libraria costituente anch'essa fondo di dotazione e composta di n. 10 (dieci) volumi di valore storico, per un valore complessivo di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero).

ART.15 - Accredитamento della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, o in sua assenza o impedimento, il Tesoriere è autorizzato a compiere ogni pratica necessaria per l'accreditamento della Fondazione stessa presso le autorità pubbliche e private competenti per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della stessa da parte delle autorità governative, ovvero per conseguire qualunque autorizzazione e/o altro provvedimento amministrativo.

ART. 16 - Rendiconto Annuale

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 (duecentoventimila) euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico

nazionale del terzo settore.

ART. 17 IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, la fondazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 18 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di ETS di cui al D. Lgs. 117/2017 e in quanto compatibili alle norme contenute nel Libro 1 del C.C. ed alle altre norme specifiche sulla materia,

F.to) Marco Francesco Serrao, Carmela Portale notaio